



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

Alla c.a. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica (MASE)  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA)  
Divisione V – Procedura di valutazione VIA e  
VAS

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto  
Ambientale VIA e VAS

Comune di Barberino di Mugello

Comune di Scarperia e San Piero

Unione Montana dei Comuni del Mugello

e p.c. ANAS Spa - struttura territoriale Toscana

**OGGETTO:** [ID: 10743] Art. 19 del Dlgs. 152/2006 – Espressione di Regione Toscana nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al Progetto definitivo “*Realizzazione della Variante alla S.S. 65 della Futa da parte di soggetto privato ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 50/2016. Valorizzazione della Villa Medicea di CAFAGGIOLO*”.  
Proponente: ANAS Spa. **Proposta di richiesta di integrazioni e chiarimenti.**

Ai fini dell'espressione del parere regionale di cui in oggetto - visto l'art. 19, comma 6, del D.Lgs 152/2006 - si rileva la necessità che il proponente fornisca le integrazioni ed i chiarimenti sotto specificati. Si propone pertanto al MASE, in qualità di Autorità competente, di formulare al proponente la relativa richiesta.

La presente nota viene inviata anche ai Comuni in indirizzo in relazione a quanto richiesto ai successivi punti 2.e nonché 2.g ed all'Unione Montana dei Comuni del Mugello in relazione a quanto richiesto al successivo punto 2.g.

In relazione alla presenza in prossimità del tracciato in previsione, del sito di bonifica FI062 “Discarica Bosco Ai Ronchi” in Comune di Scarperia e San Piero (FI) (tipologia dell'attività principale ricadente sull'area: discarica autorizzata), sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) da parte dell'attuale gestore ALIA Servizi ambientali Spa, è stato richiesto da parte del Settore scrivente al gestore medesimo uno specifico contributo tecnico in merito alle possibili interferenze col progetto in esame che ad oggi non è ancora pervenuto; ci riserviamo pertanto di integrare la presente nota a seguito dell'eventuale acquisizione del suddetto contributo di ALIA Spa.



---

## **1. Aspetti progettuali**

1.1 Si chiede al proponente di fornire le proprie considerazioni in merito a quanto richiesto dal Comune di Barberino di Mugello nel contributo tecnico pervenuto il 22/04/2024 (in allegato alla presente), con riferimento in particolare alla richiesta di mantenere il collegamento con la rotatoria che dalla SS 65 conduce al Borgo di Bilancino, alla Centrale idroelettrica e alla Galleria di Campiano, e da questa alla via G. Nencini, considerata viabilità di interesse strategico, elemento imprescindibile per lo sviluppo del progetto di questo nuovo tracciato, nonché alla richiesta di assicurare in ogni caso che l'attuale tracciato della SS65 nell'ipotesi di un suo declassamento mantenga un pubblico transito pedonale e ciclabile regolamentando le fasce orarie del pubblico transito (Art.3.4 delle NTA della Variante al RU per l'area di Cafaggiolo). Il proponente può inoltre esprimere le proprie osservazioni circa le considerazioni in materia di strumenti urbanistici di cui al citato contributo del Comune di Barberino di Mugello.

1.2 Si chiede al proponente di fornire sin da ora le proprie considerazioni in merito alle interferenze con i sottoservizi del servizio idrico integrato (SII) segnalate da Autorità Idrica Toscana nel contributo del 02/05/2024 che si allega alla presente.

1.3 Si chiede al proponente di fornire sin da ora le proprie considerazioni in merito a quanto comunicato da Publicacqua Spa nel contributo del 02/05/2024, che si allega alla presente.

### 1.a Cantierizzazione

1.a.1 Come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, sono previste 2 aree di cantiere, riportate nella "Planimetria piano della sicurezza" (elaborato "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di sicurezza").

Al fine di contenere il più possibile gli effetti causati dal cantiere il proponente dichiara che verranno attivate tutte le opportune mitigazioni genericamente descritte nei capitoli dello "Studio preliminare ambientale" in relazione ai singoli fattori ambientali.

In particolare, il proponente dichiara che *«Le operazioni di rimozione del terreno in fase di costruzione saranno eseguite nel rispetto della normativa e delle linee di indirizzo ARPAT vigenti in materia di gestione dei cantieri, di concerto con l'Autorità competente.»*

In merito alla gestione delle acque di cantiere *«le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dei cantieri, delle aree di sosta dei mezzi e delle aree adibite al rifornimento dei mezzi di cantiere saranno dotate di appositi sistemi di regimazione, in grado di garantire il loro convogliamento e il loro recapito verso le unità di trattamento principale, con eventuale procedura preliminare di disoleatura. Le acque di lavaggio delle betoniere adibite al trasporto del conglomerato cementizio e del calcestruzzo verranno sottoposte ad un preliminare trattamento di sedimentazione, prima di essere convogliate all'impianto di trattamento. Il lavaggio delle betoniere avverrà nelle apposite aree dedicate, oppure all'interno degli stessi impianti di smaltimento quando questi sono ubicati nelle vicinanze.»*

Tali aspetti devono essere sviluppati come descritto nei successivi punti, facendo riferimento alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" redatte da ARPAT (rev. Gennaio 2018, consultabili sul sito web dell'Agenzia). Si segnala inoltre sin da ora che sarà richiesta la predisposizione, in fase di progettazione esecutiva, di un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) nel quale siano raccolte e definite le mitigazioni che saranno adottate nella realizzazione dei lavori per contenere i possibili impatti sulle matrici ambientali.



---

## **2. Aspetti ambientali**

### **2.a Suolo e sottosuolo**

2.a.1 Come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, nella documentazione analizzata è stata riportata l'analisi dei possibili impatti di quanto previsto in progetto sulla componente Suolo e Sottosuolo, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, tuttavia, l'Agenzia ritiene la trattazione generica; inoltre ritiene che alcuni aspetti non siano stati sufficientemente approfonditi. In particolare, evidenzia la possibile interferenza delle lavorazioni necessarie per la realizzazione col tracciato viario proposto con il sito in bonifica FI062 (ex Discarica Bosco ai Ronchi) con iter ancora attivo. In merito non risultano effettuate considerazioni; nell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale" si riporta unicamente (pag. 35) che *«il tracciato in progetto non interferisce con nessun sito interessato da procedimento di bonifica. Il sito più prossimo all'infrastruttura di progetto è rappresentato dalla discarica FI062 distante circa 100 metri»*; nell'elaborato "Relazione Geologica" l'argomento non viene trattato e nell'elaborato "Relazione Generale" non è effettuata alcuna considerazione di tipo ambientale.

In maniera analoga le misure di mitigazione, riportate nella documentazione, devono essere maggiormente dettagliate in funzione degli specifici interventi previsti.

Si chiede pertanto al proponente quanto segue:

- deve essere maggiormente approfondita la problematica ambientale connessa all'interferenza prodotta sul suolo/sottosuolo dalla realizzazione del tracciato stradale (fase di cantiere) e di esercizio, considerando gli interventi specifici previsti dal progetto;
- deve essere analizzata l'interferenza delle attività in progetto, comprese le attività di cantierizzazione, con l'ex Discarica Bosco ai Ronchi che risulta essere un sito in bonifica con iter ancora attivo (Vd. Anche successivo punto 2.h.1);
- le misure di mitigazione per la tutela del suolo/sottosuolo riportate nella documentazione devono essere maggiormente dettagliate in funzione degli specifici interventi previsti.

2.a.2 L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 30/04/2024, con riguardo ai quadri conoscitivi e condizionamenti contenuti nei piani di bacino distrettuali, ricorda, tra l'altro, in particolare, il Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti), adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Con riferimento al PAI Dissesti, l'area di intervento ricade in parte in aree classificate a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica elevata "P3a", disciplinata dall'articolo 9 delle norme di PAI Dissesti.

La disciplina del PAI Dissesti richiede che i tratti della viabilità interferenti con aree P3a siano realizzati in gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini; se il rispetto di tale condizioni determina la necessità di realizzare opere di sostegno o opere di consolidamento e sistemazione (definite "*misure di protezione*" nella terminologia del PAI) che determinano una diminuzione rilevante del livello di pericolosità del versante, su tali opere è obbligato acquisire il parere dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 9, comma 2 della disciplina di PAI.

L'Autorità ricorda inoltre che è obbligo del proponente, ai sensi dell'art.15 comma 7 della disciplina di PAI Dissesti, segnalare eventuali incoerenze tra stato di fatto rilevato e mappa di pericolosità del PAI, segnalazione che potrà determinare l'aggiornamento della stessa mappa con possibile inserimento di nuove aree a pericolosità e applicazione delle relative disposizioni.



Richiama infine l'obbligo di asseveramento previsto dalle suddette misure di salvaguardia del PAI dissesti, in virtù delle quali il progettista o il proponente dell'intervento deve asseverare il rispetto dei criteri e delle condizioni previste dal PAI Arno e la coerenza con le finalità e gli obiettivi del PAI dissesti, come dettagliato all'art. 8 comma 2 delle suddette misure di salvaguardia.

Si chiede al proponente di dare evidenza di aver tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato e di integrare ove necessario la documentazione.

#### 2.b *Terre e rocce da scavo*

2.b.1 Come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, nell'elaborato "Relazione sulla gestione delle materie" il proponente specifica che il progetto *«prevede la movimentazione esclusivamente di materiale proveniente dagli scavi, che presenta le caratteristiche di "terra e roccia da scavo". La gestione del materiale richiede il rispetto delle norme indicate nel D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017»*.

Nella Tabella 1 "Bilancio delle materie" del medesimo documento vengono riportate le volumetrie di progetto e viene dichiarato che *«con riferimento alla voce dei volumi di scavo (45.836,75 m3), si procederà con il riutilizzo nello stesso cantiere per i riporti necessari alla realizzazione dei rilevati stradali, drenaggi e rimodellamenti di basso profilo (una volta attestata la non contaminazione dello stesso attraverso la campagna di analisi chimiche di imminente svolgimento)»*.

Si evidenzia che, nell'elaborato "Relazione sulla gestione delle materie" si riportano stralci di normativa (artt. 183, 184, 184-bis, 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 120/2017) con scarsa connessione con la realizzazione di quanto in progetto e si fa riferimento anche al D.M. 161/2012 non più vigente.

Nella documentazione analizzata si riporta che *«la gestione del materiale richiede il rispetto delle norme indicate nel D.P.R. 120 del 13 giugno 2017. Secondo le definizioni riportate all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 120/2017, il cantiere rientra tra quelli indicati alla lettera u): «cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come si rende evidente al Cap. 4 in cui sono riportati i volumi delle terre e rocce da scavo. Per tale categoria di cantieri, il D.P.R. 120/2017 al capo II, art. 9 rimanda all'Allegato 5 per la redazione del Piano di Utilizzo. Il presente documento non costituisce Piano di utilizzo, bensì si limita a riportare un inquadramento delle volumetrie di scavo e delle diverse tipologie di materiali che l'Impresa dovrà gestire durante le operazioni di cantiere»*. Al par. 6.2 "Procedura di tracciabilità dei materiali" viene riportata una trattazione dell'art. 17 del D.P.R. 120/2017 relativa alla "realizzazione del Piano di Utilizzo".

Inoltre, non è chiaro come il proponente intenda gestire le terre e rocce da scavo prodotte da quanto in progetto poiché afferma che *«con riferimento alla voce dei volumi di scavo (45.836,75 m3), si procederà con il riutilizzo nello stesso cantiere per i riporti necessari alla realizzazione dei rilevati stradali, drenaggi e rimodellamenti di basso profilo (una volta attestata la non contaminazione dello stesso attraverso la campagna di analisi chimiche di imminente svolgimento)» e contemporaneamente riporta che «il materiale proveniente dagli scavi sarà in parte smaltito in discariche autorizzate come "rifiuto" e in parte reimpiegato in cantiere come sottoprodotto»*.

Si chiede pertanto che il proponente espliciti in maniera chiara e univoca la modalità di gestione dei materiali da scavo che si origineranno dalla realizzazione dell'opera in progetto.

In merito ai depositi del materiale di scavo il proponente riporta che *«il materiale proveniente dagli scavi sarà in parte smaltito in discariche autorizzate come "rifiuto" e in parte reimpiegato in cantiere come sottoprodotto. Il materiale verrà stoccato in sito secondo le norme previste per il "deposito temporaneo"»* e viene riportato il dettato normativo dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 che definisce il "deposito



temporaneo”. Si rende noto al proponente che il “deposito temporaneo” di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 è riferito ai rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 mentre il materiale gestito come terra e roccia da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017 prevede il “deposito intermedio” (art. 5 dello stesso decreto). Pertanto, non è chiaro a quale materiale si riferisca il proponente relativamente al “deposito temporaneo” anche in considerazione del fatto che nella tabella dei volumi di pag. 9 non si riporta alcuna volumetria, anche stimata, di rifiuti.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’Agenzia ritiene non valutabile quanto presentato relativamente alla gestione del materiale da scavo e di eventuali rifiuti prodotti durante la realizzazione di quanto in progetto.

Si chiede pertanto al proponente di presentare nuova documentazione coerente con la normativa vigente, con l’opera che si intende realizzare e con il procedimento di questa fase valutativa (Verifica di assoggettabilità a VIA), esplicitando in particolare i seguenti aspetti:

- la modalità di gestione delle terre e rocce da scavo (ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 120/2017 o dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017 o della Parte Quarta del D.Lgs. 120/2017), anche per quota parte dei quantitativi;
- i punti che si prevede di campionare per la verifica delle caratteristiche di qualità ambientale dei terreni che si intende escavare, riportandoli su planimetria, nonché le profondità di campionamento in funzione delle profondità di scavo secondo quanto indicato all’Allegato 2 del D.P.R. 120/2017. Nell’utilizzo del materiale escavato secondo il D.P.R. 120/2017 si ricorda che l’Allegato 4 del medesimo decreto prevede che in caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in roccia massiva, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all’art. 4 del decreto, la caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita previa porfirizzazione dell’intero campione;
- i possibili siti per l’approvvigionamento dall’esterno dell’ingente quantitativo di terreno da rilevato (150.432 m<sup>3</sup>), necessario per la realizzazione delle opere in oggetto, e le modalità di gestione di tale materiale per l’utilizzo nell’area di interesse, nonché una descrizione degli impatti derivanti dal traffico indotto per l’approvvigionamento di tale materiale;
- le caratteristiche ambientali e geotecniche che dovrà avere il terreno di provenienza esterna per poter essere utilizzato nelle opere in progetto e come il proponente intende verificare le stesse prima del loro ingresso nel sito di cantiere.

### 2.c Ambiente idrico

2.c.1 Come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, nella documentazione analizzata è stata riportata l’analisi dei possibili impatti di quanto previsto in progetto sulla componente idrica in generale, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, tuttavia, l’Agenzia ritiene la trattazione generica e che alcuni aspetti non siano stati sufficientemente approfonditi. Ad esempio, il proponente fa riferimento alla «*adozione di accorgimenti progettuali*» senza fornire ulteriori dettagli e ancora afferma che «*durante l’intera fase di cantiere saranno adottate tutte le precauzioni necessarie ad assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, rispettando le vigenti normative in materia e le eventuali disposizioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale*» (Vd. Studio preliminare ambientale) senza tuttavia fornire alcuna indicazione su quali saranno le interferenze di quanto in progetto con le acque superficiali e sotterranee e le conseguenti azioni di mitigazione da adottare. Nell’elaborato “Relazione Generale” sono descritte le opere realizzative del tracciato viario (parti in rilevato, parti in trincea, ponte sul Fosso di Ribottino ed appartenente al reticolo idrografico principale ai sensi del D.C.R. n. 81/2021, attraversamento idraulico e 4 sottovie stradali), ma le stesse non sono state analizzate come possibili interferenze sulla componente idrica sia superficiale sia sotterranea.



Il tracciato viario è previsto a circa 100 m dall'ex Discarica Bosco ai Ronchi (pag. 36 dell'elaborato "Studio Preliminare Ambientale"), che la stessa risulta con iter di bonifica ancora attivo (codice FI062) e che le attività in progetto interesseranno l'impluvio che raccoglie la frazione liquida proveniente dalla discarica stessa (Vd. pag. 8 dell'elaborato "Relazione Geologica").

Considerato che per le opere in progetto (nell'elaborato "Relazione Geotecnica" si fa riferimento alla realizzazione di una doppia paratia di pali che si sviluppa tra le progressive 875÷1.119 m, per un totale di 245 m con 161 pali a valle e 161 pali a monte; inoltre lungo il tracciato, per uno sviluppo di 215 m, è previsto l'impiego di gabbionature come opere di sostegno poste a lato della carreggiata, sul lato opposto al Monte Beccai) non sono analizzate le possibili interferenze con l'ambiente idrico, l'Agenzia ritiene che le misure di mitigazione per la tutela delle risorse idriche debbano essere maggiormente dettagliate in funzione degli specifici interventi previsti.

Pertanto, rispetto a quanto presentato riguardo alle acque superficiali e sotterranee, si chiede al proponente quanto segue:

- deve essere maggiormente approfondita la problematica ambientale connessa all'interferenza prodotta sull'idrografia superficiale (possibili alterazioni quali-quantitative delle acque) dalla realizzazione del tracciato stradale (fase di cantiere) e di esercizio, considerando gli interventi specifici previsti dal progetto e con particolare riguardo alla realizzazione del ponte sul Fosso di Ribottino e dei pali di fondazione per le paratie previste lungo il Monte Beccai;
- deve essere analizzata l'interferenza delle attività in progetto con l'impluvio che lambisce a Nord l'ex Discarica Bosco ai Ronchi che raccoglie la frazione liquida proveniente dalla discarica stessa;
- deve essere effettuata una valutazione sui possibili impatti che gli interventi in progetto potrebbero avere sulle acque sotterranee con valutazioni specifiche che tutte le attività da realizzare (attraversamento idraulico, sottovie stradali, ecc.) potrebbero avere sulle acque sotterranee e con particolare attenzione alla prevista realizzazione del ponte sul Fosso di Ribottino (38 m), del cavalcavia (22 m) e delle 4 sottovie. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli effetti che la costruzione delle fondazioni del ponte e del cavalcavia nonché della doppia paratia di pali potrebbe produrre sugli acquiferi;
- deve essere analizzata la possibile interferenza dei lavori in progetto con le acque captate a qualunque uso adibite presenti in particolar modo presso l'abitato San Giusto a Fortuna;
- le misure di mitigazione per la tutela delle risorse idriche riportate nella documentazione devono essere maggiormente dettagliate in funzione degli specifici interventi previsti.

2.c.2 ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, relativamente al Piano di Monitoraggio Ambientale presentato per la componente idrica esprime le seguenti considerazioni.

*Acque superficiali*

- non sono state definite le soglie d'attenzione superate le quali saranno da intraprendere azioni e interventi per evitare il superamento delle soglie d'allarme;
- non sono state definite le azioni da intraprendere in caso di superamento delle soglie d'attenzione e delle soglie di allarme;
- ritiene non necessaria la ricerca dei parametri microbiologici, in considerazione della tipologia di progetto che si intende realizzare;
- in considerazione della tipologia di progetto che si intende realizzare ritiene necessario prevedere la ricerca dei seguenti ulteriori parametri: Cr.tot, Zn e Ni oltre a quelli indicati a pag. 22 del "Piano di Monitoraggio Ambientale".

*Acque sotterranee*



- non sono state definite le soglie d'attenzione superate le quali saranno da intraprendere azioni e interventi per evitare il superamento delle soglie d'allarme;
- non sono state definite le azioni da intraprendere in caso di superamento delle soglie d'attenzione e delle soglie di allarme;
- ritiene non necessaria la ricerca dei parametri microbiologici, in considerazione della tipologia di progetto che si intende realizzare;
- in considerazione della tipologia di progetto che si intende realizzare ritiene necessario prevedere la ricerca dei seguenti ulteriori parametri: Cr.tot, As, Co, Zn e Ni oltre a quelli indicati a pag. 27 del "Piano di monitoraggio ambientale".

Si chiede pertanto al proponente di integrare il Piano di monitoraggio ambientale secondo quanto sopra evidenziato.

Si precisa sin da ora che le frequenze di monitoraggio, sia per le acque superficiali sia per le acque sotterranee, saranno valutate da ARPAT successivamente, alla luce di una migliore definizione delle interferenze di quanto in progetto con la componente idrica, come richiesto al paragrafo "Ambiente idrico".

2.c.3 Visto quanto osservato ai precedenti punti circa la trattazione generica degli impatti sulla componente ambiente idrico, si chiede al proponente di approfondire quanto previsto dal presente progetto in merito agli eventuali trattamenti ed alla regimazione previste delle acque di piattaforma, atteso che nello Studio preliminare ambientale ci si limita ad asserire che *"Durante la fase di esercizio dell'opera viaria, gli impatti sulla matrice acque attesi sono riconducibili a forme di inquinamento provenienti dalle acque di piattaforma stradale. A tal proposito, si specifica che sarà prevista la regimazione delle acque di piattaforma."*

## 2.d Atmosfera

2.d.1 In merito alla Fase di cantiere, come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, per quanto riguarda gli impatti sulla "componente atmosfera" attesi durante la fase di cantiere la documentazione esaminata appare del tutto generica. Non sono allegati né dati né stime oggettive che possano consentire di dimensionare le azioni mitigative eventualmente necessarie, di cui il proponente si limita a fornire un sintetico elenco.

Tale genericità ed indeterminazione può essere comunque in parte accettabile, giacché è evidente che gli impatti potranno essere meglio stimati (e con essi le più opportune misure di mitigazione) al momento in cui sarà disponibile il progetto esecutivo dell'opera, che il proponente prevede peraltro di integrare con un Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), nel quale verranno valutati con maggior accuratezza tali aspetti.

Occorre considerare che l'impatto sulla componente atmosfera delle attività di cantiere programmate - per quanto temporaneo e reversibile - può non essere trascurabile e quindi potrebbe rendersi necessaria l'imposizione/adozione di alcune misure di mitigazione, certamente tra quelle già indicate in termini generali nel documento "Studio preliminare ambientale".

Si segnala sin da ora che il PAC, da elaborare in fase di progettazione esecutiva e sottoporre alla valutazione di ARPAT, dovrà pertanto contenere una stima delle emissioni delle polveri diffuse (PM10) dalle diverse attività di cantiere sulla cui base effettuare una più circostanziata definizione delle misure di mitigazione necessarie.

L'Agenzia prende inoltre atto del fatto che il proponente non menziona, all'interno della documentazione esaminata, se è previsto o meno il ricorso al trattamento a calce dei materiali inerti utilizzati. Si chiede al proponente un chiarimento in merito.

Considerata la prossimità di alcuni punti recettori al tracciato in progetto, l'Agenzia ritiene comunque di indicare, qualora tale procedura venga utilizzata, come riferimento da seguire quanto riportato in merito ai



trattamenti a calce nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (gennaio 2018) redatte da ARPAT e consultabili sul sito web dell’Agenzia.

Si chiede al proponente se intenda fornire sin da ora – compatibilmente con l'attuale livello di progettazione – una prima risposta rispetto a quanto sopra osservato.

2.d.2 In merito alla Fase di esercizio, come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, per quanto riguarda gli impatti sulla componente atmosfera associati alla fase di esercizio, per il particolare tipo di simulazione effettuata dal proponente l'utilizzo del codice di calcolo CALPUFF è meno indicato rispetto ad altri modelli (quale ad esempio CALINE o AERMOD) in quanto non tiene conto della turbolenza innescata dal passaggio dei veicoli sulle superfici stradali.

L’Agenzia evidenzia che il proponente dichiara (alla pag. 34 dello “Studio meteo diffusionale”) che la disaggregazione dei flussi di traffico per categoria di veicolo è stata effettuata tramite confronto con i dati di uno studio di monitoraggio del traffico, svolto nell’anno 2019 lungo la strada statale al km 26, mentre invece alla pag. 47 del medesimo documento il proponente sembra affermare che la disaggregazione dei dati è stata effettuata con l’ausilio dell’“Autoritratto 2021” di ACI.

Si chiede al proponente di chiarire la metodologia utilizzata per effettuare la disaggregazione dei flussi di traffico per categoria di veicolo.

Il proponente si limita a confrontare le concentrazioni degli inquinanti stimate con l’applicazione modellistica con i corrispondenti limiti fissati dal D.Lgs. 155/2010, Allegato XI (Tabella 3). Tale approccio non è corretto, giacché le concentrazioni in aria ambiente stimate dal proponente con CALPUFF sono attribuibili esclusivamente alle emissioni determinate dal traffico che impegnerà il tracciato viario in esame, mentre i valori limite fissati dal D.Lgs. 155/2010 si riferiscono a tutti i contributi emissivi presenti nella zona: perciò è necessario tenere conto anche delle concentrazioni “di fondo” caratteristiche della zona (dovute ad esempio alle altre emissioni industriali, agli impianti termici civili, ecc.) a cui quelle stimate si vanno a sommare.

Si chiede pertanto al proponente di presentare nuovamente le stime degli impatti sulla componente atmosfera per la fase di esercizio, tenendo in debito conto delle concentrazioni “di fondo” caratteristiche della zona (dovute ad esempio alle altre emissioni industriali, agli impianti termici civili, ecc.) a cui quelle stimate si vanno a sommare. Le concentrazioni “di fondo” preesistenti potrebbero essere ricavate dai dati restituiti in una annualità di una stazione di “Fondo Urbano” appartenente alla Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (informazioni sono reperibili sul sito web di ARPAT); le modalità per ottenere la stima della somma dei contributi (“fondo” + “emissione nuova viabilità”) possono essere quelle indicate da UK-Environment Agency (Abbott J. and Downing C., “The addition of background concentrations to modelled contributions from discharge stacks”, Environment Agency, Technical Report P361, 2000: <https://www.gov.uk/government/publications/the-addition-of-background-concentrations-to-modelled-contributions-from-discharge-stacks>).

Devono inoltre essere resi disponibili in formato elettronico i file di controllo di CALMET e CALPUFF (generalmente indicati come calmet.inp e calpuff.inp).

2.d.3 Atteso che nello Studio meteo diffusionale detto aspetto non risulta trattato e che il tracciato stradale, nel punto più prossimo al SIC IT5140006 “Bosco ai Frati”, si colloca a 150 metri da quest’ultimo, che rappresenta uno spazio naturale importante, designato per tutelare la popolazione della specie floristica *Eleocharis carniolica*, specie considerata a rischio d’estinzione in Italia e inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Vd. Anche successivo punto 2.g.2), richiamato quanto sopra richiesto relativamente alla necessità di tenere in conto delle concentrazioni di fondo, si chiede al proponente di dare evidenza del rispetto dei limiti, allo stato di progetto ed in fase di esercizio, per gli ossidi di azoto (livello critico annuale – anno civile) per la protezione





della vegetazione di cui all'Allegato XI del D.Lgs 155/2010, con riferimento al recettore "SIC IT5140006 "Bosco ai Frati".

## 2.e Rumore

2.e.1 In merito alla Fase di esercizio, come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, la valutazione dell'opera viene svolta in modo previsionale mediante la costruzione di un modello acustico dell'area di progetto, nel quale la viabilità è simulata mediante sorgenti di tipo lineare con il software SoudPLAN 8.2, utilizzando il codice di calcolo NMPB-Routes.

Vengono riportate alcune impostazioni del modello, fra cui il valore del parametro utile a caratterizzare acusticamente il suolo ( $G = 0,5$ ), le condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione sonora e l'inclusione della riflessione di facciata. Riguardo ai dati di traffico utilizzati per la simulazione acustica, viene citato uno studio di impatto viabilistico redatto nel 2019, che tuttavia non è parte della documentazione presentata, in base al quale vengono forniti i transiti medi orari per tipologia di veicolo per il nuovo asse e per le infrastrutture viarie principali presenti nell'area (SS 65 e SP 129), anch'esse simulate nei diversi scenari.

Premesso che lo studio di impatto viabilistico non fa parte della documentazione presentata, l'Agenzia evidenzia che seppur relativamente recente (2019) non viene specificato l'anno al quale è possibile riferire i dati forniti per lo scenario di progetto: si chiede al proponente di specificare l'anno al quale è possibile riferire i dati di traffico utilizzati per simulare lo scenario di progetto, che dovrà essere non inferiore quello di entrata in esercizio del nuovo asse stradale, aggiornando a tale anno i suddetti dati, sulla base della dinamica prevedibile del traffico in funzione del tempo, a partire dallo stato attuale. Si chiede inoltre copia dello studio viabilistico del 2019.

In base alla tipologia di strada in esame e al D.P.R. 142/2004, la documentazione considera una fascia di pertinenza di ampiezza 250 m per lato con limiti di 65/55 dBA (6:00-22:00/22:00-6:00), opportunamente ridotti in base al criterio della concorsualità di cui all'art. 4, comma 2, D.M. Ambiente 29/11/2000, per la presenza della SS 65 e della SP 129. La documentazione prende in esame gli edifici/ricettori ricadenti in tale ambito territoriale, all'interno del quale esclude la presenza di ricettori di tipo sensibile, quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, che avrebbero altrimenti limiti maggiormente restrittivi.

L'Agenzia evidenzia che nello studio non vengono menzionate le eventuali aree edificabili - individuate tali negli strumenti urbanistici dei Comuni - presenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento, ai fini di verificare anche presso di esse il rispetto dei limiti applicabili. Ai sensi di legge, è tuttavia necessario che la valutazione riguardi anche tali aree, potenzialmente impattate dalla nuova opera, essendo da considerare ricettori a tutti gli effetti. Si chiede ai Comuni di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero di segnalare al proponente, al Settore scrivente e ad ARPAT la presenza o meno di aree edificabili individuate negli strumenti urbanistici, potenzialmente interessate dalla viabilità di progetto; in caso affermativo, si chiede al proponente - sulla base di quanto segnalato dai Comuni - di condurre la relativa stima dei livelli di rumore attesi.

Sulla base di due misure fonometriche di breve durata (30 minuti), condotte nel 2022, lungo la SS 65 e la SP 129, la documentazione propone una validazione ante operam del modello acustico, confrontando - limitatamente al periodo notturno - i valori misurati con quelli simulati negli stessi punti, da cui risultano differenze "modello-misura", inferiori a 1 dB.

I risultati vengono presentati in forma tabellare, come livelli di rumore stimati al piano terra degli edifici e, dove presente, al primo piano, confrontandoli con i valori limite applicabili nei diversi scenari (ante operam e post operam); vengono inoltre presentate mappe delle curve isofone per i due periodi del giorno, alla quota di 4 m. Un ulteriore risultato fornito sono i livelli di rumore prodotti dal nuovo asse incrementati dell'incertezza associata alle stime modellistiche, posta pari a 2 dB.



Riguardo alle impostazioni relative alle sorgenti sonore lineari, il codice di calcolo NMPB-Routes, oltre ai volumi di traffico (veicoli/ora), richiede di inserire nel modello anche la velocità di transito, il tipo di pavimentazione stradale e di flusso di traffico, ossia se continuo, pulsato, accelerato o decelerato.

Si chiede pertanto al proponente di indicare le impostazioni modellistiche (non esplicitate nella documentazione presentata) adottate per gli assi viari: velocità di transito dei veicoli (leggeri e pesanti), tipo di pavimentazione stradale e di flusso di traffico.

La documentazione fornisce solo alcune impostazioni modellistiche, ma trascura di esplicitarne altre che possono influenzare significativamente i livelli di rumore stimati; si chiede pertanto al proponente di chiarire i seguenti aspetti: distanza del punto simulato dalla facciata; valore del coefficiente di riflessione per le superfici diverse dal suolo; ordine di riflessione.

I risultati mostrano il rispetto dei valori limite applicabili nello scenario ante operam (S00) e il superamento diurno e notturno nello scenario di progetto con la sola nuova infrastruttura (S01) presso il ricettore R25 - anche senza incertezza di stima - che la documentazione qualifica come "baracca" e pertanto la documentazione non prevede per esso interventi/azioni di risanamento o di mitigazione del rumore.

Le immagini dello stesso manufatto e dell'area circostante presenti nella documentazione e quelle reperibili in rete, mostrano tuttavia che potrebbe trattarsi di un fabbricato e di un resede/giardino utilizzati come ambienti abitativi e come tali da tutelare ai sensi della Legge 447/1995, anziché assimilarli a una semplice baracca e quindi privi dei requisiti e delle tutele spettanti a un ricettore propriamente tale.

Al riguardo si chiede all'Amministrazione comunale di Scarperia San Piero di verificare la destinazione d'uso del ricettore R25 e di comunicarne gli esiti al proponente, al Settore scrivente e ad ARPAT, al fine di verificare la legittimità di qualificarlo come baracca anziché come ricettore soggetto alle tutele previste dalla Legge 447/1995.

Nello scenario di progetto in cui è simulata anche la SP 129 (S02), emerge l'ulteriore superamento presso il ricettore R32, situato molto vicino alla suddetta strada provinciale. Al riguardo, la documentazione riporta che *«il ricettore R32, sulla base dei risultati dello scenario S01, risulta influenzato principalmente dall'infrastruttura limitrofa (SP 129)»*.

L'Agenzia evidenzia in merito che i risultati delle simulazioni relative al ricettore R23 sono limitati al secondo piano fuori terra, laddove invece il ricettore ne ha tre. Al riguardo, considerato che al piano più alto potrebbero verificarsi livelli di rumore maggiori rispetto a quelli stimati ai piani più bassi e che i valori stimati al secondo piano - incrementati dell'incertezza - sono di poco inferiori ai limiti, si chiede al proponente di completare le simulazioni acustiche presso il ricettore R23, fornendo anche i risultati relativi al terzo piano fuori terra.

2.e.2 Il Piano di monitoraggio post operam presentato si limita a pianificare l'esecuzione di misure in due punti (in prossimità dei ricettori R07 e R16), ripetute due volte nei sei mesi successivi all'entrata in esercizio della nuova infrastruttura. Al riguardo, si chiede al proponente di integrare tale Piano, prevedendo la realizzazione di un modello previsionale, tarato e aggiornato alla data di entrata in esercizio, che consenta di valutare il rispetto dei limiti presso tutti i ricettori, anche laddove non misurati. A proposito delle misure strumentali, queste dovranno essere condotte a 1 m dalla facciata degli edifici o nelle loro aree esterne fruibili, conformemente ai criteri e ai metodi di cui al D.M. Ambiente 16/3/1998 e al D.P.R. 142/2004, per un loro confronto diretto con i limiti applicabili al ricettore. Lo stesso Piano di monitoraggio deve inoltre prevedere ulteriori punti di misura - con gli stessi criteri e metodi di cui sopra - in caso di segnalazioni di disturbo da parte dei cittadini, in corrispondenza del relativo ricettore, nonché azioni/interventi di mitigazione - da specificare nello stesso Piano -, in caso di superamento dei limiti applicabili e di scostamenti peggiorativi rispetto a quanto previsto in fase di approvazione del progetto, tenendo conto dell'incertezza associata al valore misurato/simulato.



2.e.3 In merito alla Fase di cantiere, come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, la documentazione non contiene alcuna valutazione di impatto acustico per questa fase.

Si chiede pertanto al proponente di presentare tale valutazione di impatto acustico - se anche di massima e da approfondire al momento della progettazione esecutiva dei cantieri - per la fase di corso d'opera presso i ricettori presi in esame, considerando anche le lavorazioni relative alle opere d'arte accessorie.

Riguardo al Piano di monitoraggio in corso d'opera, l'Agenzia segnala che non è chiara l'indicazione della cadenza con cui verranno eseguite le misure in 5 punti, essendo indicata (si veda il par. 6.5 "Frequenza" del PMA) una duplice frequenza di esecuzione: trimestrale con cantiere in prossimità e mensile.

Si chiede al proponente di chiarire tale aspetto.

Si chiede infine al proponente che il suddetto piano di monitoraggio sia integrato con gli elementi di cui al documento ISPRA "Linee Guida per il monitoraggio del rumore derivante dai cantieri di grandi opere".

## 2.f *Vibrazioni*

2.f.1 Come evidenziato da ARPAT nel proprio contributo del 15/05/2024, la documentazione non contiene una valutazione previsionale di questa componente ambientale, limitandosi a trattarla nell'ambito del Piano di monitoraggio ambientale. Al riguardo, sono previste le stesse localizzazioni di misura indicate per la componente rumore - ora specificate con i codici VIB 01-VIB 05 -, specificando che per ciascuna saranno individuate due postazioni all'interno degli edifici: *«la prima posta al piano più basso (piano terra), la seconda ad un piano alto (preferibilmente all'ultimo piano abitato), compatibilmente con l'accessibilità ai locali dell'edificio. Nel caso in cui tale accessibilità venga a mancare occorrerà individuare siti sostitutivi di misura aventi caratteristiche analoghe»*.

I rilievi saranno eseguiti con riferimento alla norma tecnica UNI 9614, per valutare il disturbo arrecato alla popolazione e avranno durata di 24 ore. In fase di corso d'opera, saranno effettuati con cadenza trimestrale, qualora il cantiere sia in prossimità di una postazione; nel post operam, con frequenza trimestrale, nei successivi sei mesi dall'entrata in esercizio, presso tutte le postazioni.

Considerato il tipo di opera di progetto, il suo inserimento territoriale e che al momento non sono stati fissati limiti di legge per questa componente ambientale, l'Agenzia ritiene sufficiente che il proponente svolga un'attività di monitoraggio nelle diverse fasi del progetto (ante operam, corso d'opera e post operam), come illustrato nel Piano presentato. Osserva tuttavia che la documentazione, pur esplicitando l'utilizzo della norma tecnica UNI 9614, non ne specifica la versione (anno) che verrà presa a riferimento per svolgere questo tipo di attività; al riguardo, si chiede al proponente di chiarire ed esplicitare che le misure di vibrazioni verranno eseguite con riferimento alla più recente norma UNI 9614:2017.

## 2.g *Vegetazione, flora, fauna e biodiversità*

2.g.1 Come evidenziato nel contributo del Settore regionale competente in materia di Forestazione datato 01/05/2024, costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento (l.r. 39/00, legge forestale), le trasformazioni di bosco che comportano l'eliminazione dello stesso per una superficie superiore a 2.000 metri quadrati devono essere compensate dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie.

In caso di rimboschimento compensativo ai sensi dell'art 44 della l.r. 39/00 e dell'art 81 del d.p.g.r. 48/R/2003, il proponente deve allegare alla domanda un progetto che indichi almeno l'area da sottoporre a rimboschimento, lo schema di impianto indicante oltre alla scelta delle specie, le modalità per la realizzazione del rimboschimento,



le relative e necessarie cure colturali, i sestri di impianti e la relativa densità di piantagione. Qualora non fossero reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo è necessario il versamento del costo presunto del rimboschimento stesso che ai sensi dell'art 81 comma 6 corrisponde a un importo pari a 150 euro per ogni 100 metri quadrati (15.000 euro a ettaro) o frazione oggetto di trasformazione. Ai sensi dell'art 44 della legge forestale il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario e l'Ente competente prescrive le modalità e i tempi di attuazione. Sempre ai sensi del medesimo articolo (art. 44 comma 6) qualora non fossero reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, l'Ente competente subordina il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destina alla realizzazione di interventi pubblici forestali di cui all'articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata. Comunque sia, ai sensi della legge forestale, come già evidenziato, l'obbligo di rimboschimento è contemporaneo alla richiesta di trasformazione boschiva secondo quanto definito agli art 44 della legge forestale e art 81 del regolamento forestale che, tra l'altro, specifica che gli interventi di rimboschimento non possono essere surrogati da impianti di arboricoltura da legno nonché da interventi di ripristino ambientale finale dell'area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi della normativa vigente.

Fatta questa premessa, si chiede al proponente di:

- Chiarire se la superficie boscata interessata da trasformazione boschiva a seguito della realizzazione di tutte le singole parti componenti il progetto è di 2,13 ettari o di 2,98 ettari (il dato è eterogeneo nella documentazione presentata). Tale dato deve essere rilevato con misurazioni in campo.
- Specificare se vi sono terreni nudi pari alla superficie da trasformare nella disponibilità del proponente da destinare a rimboschimento compensativo. In tal caso occorre predisporre idoneo progetto (a firma di professionista abilitato secondo l'ordinamento professionale) contenente tra l'altro la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento, il titolo di possesso della stessa, le modalità e i tempi per realizzazione dell'intervento, scelta della specie, densità, schema di impianto, cure colturali etc. Il materiale vegetale da utilizzare per il rimboschimento deve essere Materiale Forestale di Propagazione (MFP, Artt. 76 bis-80 l.r. 39/00). In caso di mancanza di terreni nudi da rimboschire il proponente deve farne dichiarazione e provvedere al versamento all'ente competente delle somme corrispondenti. Il progetto di rimboschimento compensativo deve essere a firma di un tecnico abilitato in modo che venga apposto, oltre alla firma, anche il timbro dell'Ordine di appartenenza.

Si fa presente che in caso di trasformazione boschiva con cambio di destinazione d'uso per la realizzazione di opere, la competenza ai fini del vincolo idrogeologico è del Comune mentre l'Unione dei Comuni del Mugello è competente per quanto riguarda il rimboschimento compensativo (introito delle somme o approvazione progetto di rimboschimento).

Si chiede ai Comuni di Barberino di Mugello e di Scarperia e San Piero, nonché all'Unione dei Comuni del Mugello di comunicare al proponente ed allo scrivente Settore se il progetto stradale in esame interferisce o meno con aree boschive percorse dal fuoco.

2.g.2 In relazione allo screening di incidenza SIC IT5140006 " Bosco ai Frati ", come in conclusione evidenziato dal Settore regionale VAS e VINCA nel proprio contributo datato 15/05/2024, la nuova viabilità interessa aree assai prossime ad aree umide, come quella vicina a S. Giusto a Fortuna, posta ai piedi dei versanti settentrionali di M. Beccai, probabile luogo di riproduzione di Anfibi e passibile di ospitare *Eleocharis carniolica*, la quale presenta: rarissime stazioni in Italia, assai disperse, di cui quella riferibile al SIC IT5140006 e suo intorno è l'unica appenninica; ignota precisa consistenza e distribuzione della popolazione locale di detta specie, presumibilmente assai ridotta e frammentata, con conseguenti rischi di ordine genetico e di estinzione locale; ecologia in gran parte ignota, ma presumibilmente assai sensibile all'eccessivo ombreggiamento, all'umidità del terreno e al calpestio. Considerato che eventuali movimenti di terra, in presenza di specie legnose alloctone



invasive, possono favorirne l'ulteriore espansione anche involontaria, mettendo a rischio specie floristiche di interesse comunitario e rilevato che tra gli elaborati valutativi e di progetto non è presente un rilievo vegetazionale delle aree che saranno interessate dagli interventi, si chiede al proponente quanto segue:

- la precisa individuazione e mappatura della eventuale presenza e consistenza, ad opera di esperto botanico, di *Eleocharis carniolica* nelle aree prossime al SIC interferite dalla cantierizzazione e delle eventuali misure di mitigazione che si intendono adottare, in relazione alle esigenze ecologiche della specie e alle possibili incidenze individuate;

- la verifica, con mappatura di dettaglio, da parte di esperto in materia, della presenza e della consistenza di specie legnose invasive (vedi pubblicazione ministeriale Flora vascolare alloctona e invasiva delle regioni d'Italia) e l'individuazione di precise misure volte a prevenirne l'ulteriore diffusione.

Si chiedono inoltre al proponente i seguenti chiarimenti:

- occorre verificare e precisare i dati relativi alla prevista produzione di 50.412,59 mc di sterro con riporto di 168.264,39 mc (Vd. Screening di Incidenza), in quanto tali dati non coincidono con quelli riportati nella Relazione sulla gestione delle materie;

- il cronoprogramma riportato nello Studio Preliminare Ambientale, a pag. 155, prevede per la realizzazione del progetto 925 giorni, diversamente da quanto riportato nello Screening di Incidenza, dove sono indicati 17 mesi.

### 2.h Rifiuti e Bonifiche

2.h.1 Si chiede al proponente di fornire sin da ora le proprie considerazioni – compatibilmente con l'attuale livello di progettazione – rispetto a quanto di seguito evidenziato, come risultante dal contributo tecnico del Settore regionale Bonifiche e “Siti Orfani” PNRR datato 18/04/2024, al fine di valutare preliminarmente la fattibilità della soluzione del tracciato stradale previsto in relazione alle interferenze col sito di bonifica FI062 “Discarica Bosco ai Ronchi”, in Comune di Scarperia e San Piero (FI).

La ex discarica “Bosco ai Ronchi”, identificata con codice regionale condiviso Sisbon FI062, è sottoposta ad un intervento di messa in sicurezza permanente (MISP) di cui al richiamato Titolo V da parte dell'attuale gestore ALIA Servizi ambientali Spa. La “Fase 1” dell'intervento di MISP, che ha previsto la realizzazione di una copertura provvisoria dell'ex discarica con geomembrana in polietilene a bassa densità (LDPE), è stata autorizzata con Determinazione n. 320 del 25/05/2021 dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Scarperia e San Piero.

L'aggiornamento del progetto con le successive fasi dell'intervento di MISP (Fase 2-3), che prevedono la copertura definitiva della discarica e la gestione del percolato - e dell'eventuale biogas presente - è attualmente in fase valutativa. La conferenza dei servizi convocata dal Comune di Scarperia e San Piero per la valutazione dell'aggiornamento del progetto di MISP dell'ex discarica trasmesso da Alia Servizi Ambientali Spa con pec del 17/07/2023 (prot.reg.le n. 0347513) si è conclusa con richiesta di integrazioni.

L'ex discarica esaurita è perimetrata da una strada poderale sterrata. Il tracciato della viabilità in progetto lambisce il perimetro della discarica ma, anche in corrispondenza del ciglio est del tracciato che corrisponde a quello più vicino al sedime della strada poderale, non si rilevano interferenze né con il perimetro della discarica né con la viabilità vicinale. Nella relazione generale degli elaborati del progetto in esame (documento 01D-PG0201-B) si rappresenta che “La quota della livelletta in progetto è posizionata a circa -4,00 m dal piano della strada vicinale di perimetrazione della Discarica e che, nel ciglio corrispondente, dispone di opere di sostegno a gabbionata su tre ordini, che permettono di contenere la larghezza sommitale della trincea. Dal punto vista planimetrico il nuovo tracciato stradale dista oltre 20 m dal ciglio della piattaforma, che sono tali da contenere la piattaforma stradale della strada poderale, che risulta tale, quindi da garantire sufficiente sicurezza in termini di gestione del percolato”.



L'attività di monitoraggio delle vibrazioni prodotte in fase di cantiere durante la realizzazione dell'opera, e a regime nella fase di post-operam, è prevista con l'unico scopo di verificare situazioni di criticità nei confronti della popolazione.

Non risulta essere stata effettuata una valutazione circa eventuali cedimenti e/o instabilità del corpo dei rifiuti che potrebbero essere indotti dalle vibrazioni prodotte in fase di cantiere (ed esempio durante la fase di realizzazione delle paratie) e, successivamente alla realizzazione dell'opera, indotte dal traffico.

Dall'esame della documentazione inerente il procedimento di bonifica agli atti si rileva la presenza, in corrispondenza della parte di tracciato più limitrofa alla discarica (tra la sezione 37 e la sezione 45), del piezometro di monitoraggio esterno S5e.

Si chiede pertanto al proponente di verificare l'eventuale interferenza dell'opera stradale prevista con i due piezometri di monitoraggio, esterni al corpo discarica, S4e e S5e; si chiede inoltre al proponente di prendere in esame la possibilità di eventuali cedimenti e/o instabilità del corpo dei rifiuti che potrebbero essere indotti dalle vibrazioni prodotte in fase di cantiere e, successivamente alla realizzazione dell'opera, indotte dal traffico, nonché la previsione di sistemi di misurazione di possibili cedimenti indotti nel corpo della discarica sia dalle operazioni di realizzazione dell'opera sia a più lungo termine a causa della realizzazione in trincea del tracciato.

∴

Il Titolare di incarico di E.Q.  
*Dott. Lorenzo Galeotti*

SG/LG

Allegati:

- contributo del Comune di Barberino del Mugello del 22/04/2024
- contributo di AIT del 02/05/2024
- contributo di Publiacqua del 02/05/2024

# COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Città Metropolitana di Firenze



**REGIONE TOSCANA**

**DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

**SETTORE VIA E VAS**

Piazza Unità Italiana, 1

50123 FIRENZE

pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

**OGGETTO:** Espressione di Regione Toscana nell'ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al Progetto definitivo "Realizzazione della Variante alla S.S. 65 della Futa da parte di soggetto privato ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 50/2016. Valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo". Proponente: ANAS Spa. **Richiesta di contributi tecnici istruttori.**

Art. 19 Dlgs. 152/2006 e art. 48 L.R.10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA.

Vs. Richiesta pervenuta in data 04.04.2024 ns. Prot. 6440.

## **Trasmissione contributo tecnico istruttorio.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, si tramette il contributo tecnico istruttorio di questo Comune formulato secondo lo schema di cui all'allegato E alla DGR 1196/2019:

- 1. OGGETTO:** Art. 19 Dlgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Relativo al progetto per la "Realizzazione della Variante alla S.S. 65 della Futa" da parte di soggetto privato ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 50/2016, nei comuni di Scarperia e San Piero e Barberino di Mugello.

Proponente: ANAS Spa.

## 2. **NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO**

- a. - Piano Strutturale Intercomunale del Mugello primo stralcio - approvato e vigente;
- b. Piano Strutturale Intercomunale del Mugello secondo stralcio – adottato;
- c. - Piano Strutturale Comunale vigente – per la parte interessata dall’ambito di Cafaggiolo;
- d. - Regolamento Urbanistico Comunale vigente;
- e. - Variante al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico per la tutela e valorizzazione della Villa e del parco di Cafaggiolo – Tenuta Medicea (D.C.C. N. 47/2009);
- f. - Piano Operativo Comunale – adottato con Delibera C.C. n. 16 del 15-04-2024;

## 3. **ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE (tra le seguenti):**

### **aspetti progettuali:**

Gli interventi previsti consistono nella realizzazione di:

Realizzazione di un nuovo tracciato stradale ad est del monte Beccai al fine di garantire la continuità ed omogeneità territoriale delle porzioni di territorio agricolo ricomprese tra la villa Medicea di Cafaggiolo e l'alveo del Fiume Sieve, garantendo la valorizzazione del bene Mediceo in quanto il nuovo corridoio infrastrutturale non sarebbe visibile dalla piana del Fiume Sieve. Il tracciato si sviluppa tra i comuni di Barberino di Mugello e Scarperia San Piero a Sieve.

Per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dal tracciato nel comune di Barberino di Mugello, l'opera si sostanzia nel raccordo della variante con l'attuale SS 65 all'altezza di Belvedere, attraverso una nuova rotatoria interposta tra le rotatorie esistenti di via Nencini e il raccordo con la SP 37, e nel tracciato di circa duecento metri che dalla nuova rotatoria si sviluppa in direzione del versante N/NW del Monte Becai. La nuova rotatoria è prevista in corrispondenza del viadotto posto in prossimità di C. Belvedere che già oggi dispone di uno svincolo con sotto-passo a servizio della viabilità locale. La nuova intersezione sarà realizzata con un corpo stradale situato in affiancamento in destra e sinistra all'attuale corpo di rilevato della S.S. 65 prima della spalla di viadotto, in modo da non interferire con la stessa. Nella sua configurazione la nuova intersezione si coniuga con l'attuale gestione della viabilità minore che continuerà parzialmente a sottopassare il viadotto attuale, ma che grazie alla nuova intersezione a rotatoria potrà derivare in manovra destrorsa dal ramo di Sud della nuova viabilità senza ingenerare alcun punto di conflitto in modo da mantenerne l'asservimento alla sottopassante viabilità locale.



Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti si evidenzia:

**a) PSIM primo stralcio – vigente:**

Nell'elaborato di PSIM STA.A07, l'area in oggetto ricade:

- all'interno del Territorio Rurale;
- in Area di protezione storico-ambientale – Art.12 del PTCP.

Nell'elaborato - PSIM Strategie Territoriali - STR.01 - l'area in oggetto ricade:

- all'interno del “Potenziale progetto di paesaggio del Lago di Bilancino” – Parco di Bilancino;
- Corridoio infrastrutturale di progetto;
- Varchi ecologici da preservare;
- Ambiti di Paesaggio 9 – Valle della Sieve;

Norme Tecniche di riferimento:

- Art. 24 – Ambiti territoriali – UTOE 3 Valle della Sieve (Barberino di Mugello);
- Art. 55 Unità Territoriali Organiche Elementari dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- Art.58 UTOE 3 Valle della Sieve;
- Art. 60 Dimensionamento delle Sub UTOE.

**b) PSIM secondo stralcio – ambito di Cafaggiolo – Adottato – in corso di approvazione:**

- Corridoio infrastrutturale di progetto;
- Varchi ecologici da preservare;
- Parco territoriale di Cafaggiolo;

Norme Tecniche di riferimento:

- Art. 24 – Ambiti territoriali – UTOE 3 Valle della Sieve (Barberino di Mugello);
- Art. 55 - Unità Territoriali Organiche Elementari dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello;
- Art.58 - UTOE 3 Valle della Sieve;
- Art. 59 - Aree di previsione esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
- Art. 60 - Dimensionamento delle Sub UTOE;
- Allegato 1.

**c) Piano Strutturale Comunale (Variante per la tutela e la valorizzazione della Villa e del Parco di Casfaggiolo – Tenuta Medicea);**

- Corridoio infrastrutturale;
- Sub-ambito agricolo;
- Disciplina della variante al Piano Strutturale.

#### **d) REGOLAMENTO URBANISTICO (vigente)**

L'area ricade:

- in parte: nella Variante al Regolamento Urbanistico per la tutela e la valorizzazione della Villa e del Parco di Cafaggiolo - Tenuta Medicea:
  - Sub-Ambito agricolo;Norme tecniche di riferimento:
  - NTA della variante al Regolamento Urbanistico;
  - Titolo V della LR 10.11.2014, n. 65.
- In parte: Parco del lago di Bilancino:
  - Art. 47 NTA Aree per servizi di livello sovracomunale: Parco del Lago di Bilancino. Il Parco del Lago di Bilancino è classificato zona F ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

#### **e) Piano Operativo Comunale (Adottato)**

Tav.- QC 1.2 – Vincoli sovra-ordinati: Aree sensibili di fondovalle (Art. 60).

Tav.- QP.RUR.2 – Disciplina dei suoli nel territorio rurale:

- Ambito di Paesaggio 9 – AP9 – Valle della Sieve (Art. 54.5);
- Ambito di Cafaggiolo – Ambito regolato dalla Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. 47/2009 (Art. 58).

Norme tecniche di riferimento:

- Art. 54.5;
- Art. 58;
- Art. 60.

## **4. CONCLUSIONI**

A seguito dell'istruttoria e delle valutazioni svolte il tracciato per la nuova variante alla SS 65 risulta:

- conforme ai contenuti del Piano Strutturale Intercomunale del Mugello primo stralcio (vigente) e secondo stralcio (adottato), e del Piano Strutturale comunale;
- non conforme agli strumenti urbanistici comunali: Regolamento Urbanistico vigente e Piano Operativo adottato.

È pertanto necessario ai fini della conformità urbanistica procedere con una variante agli strumenti urbanistici comunali che valuti e recepisca il tracciato della nuova previsione stradale.

Dovrà inoltre essere mantenuto il collegamento con la rotatoria che dalla SS 65 conduce al Borgo di Bilancino, alla Centrale idroelettrica e alla Galleria di Campiano, e da questa alla via G. Nencini, considerata viabilità di interesse strategico, elemento imprescindibile per lo sviluppo del progetto di questo nuovo tracciato.

Si dovrà in ogni caso assicurare che l'attuale tracciato della SS65 nell'ipotesi di un suo declassamento mantenga un pubblico transito pedonale e ciclabile regolamentando le fasce orarie del pubblico transito (Art. 3.4 delle NTA della Variante al RU per l'area di Cafaggiolo).

Il Responsabile del Settore Tecnico

(ing. Sheila Cipriani)

*(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

A:

**Spett/le REGIONE TOSCANA**  
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia  
Settore Valutazione Impatto Ambientale  
Arch. Carla Chiodini

E P.C.:

**Spett/le PUBLIACQUA S.p.A.**  
alla c.a. del Dirigente Gestione Operativa  
Ing. Cristiano Agostini

**OGGETTO: [ID: 10473] ART. 19 DEL DLGS. 152/2006 – ESPRESSIONE DI REGIONE TOSCANA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE RELATIVO AL PROGETTO DEFINITIVO "REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.S. 65 DELLA FUTA DA PARTE DI SOGGETTO PROVATO AI SENSI DELL'ART. 20 D.LGS 50/2016. VALORIZZAZIONE DELLA VILLA MEDICEA DI CAFAGGIOLO". PROPONENTE: ANAS SPA. CONTRIBUTI ISTRUTTORI**

Con riferimento alla richiesta di contributi sul procedimento in oggetto, inviata dalla Regione Toscana - Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia - Settore Valutazione Impatto Ambientale con prot. n. 205737/2024 (in atti prot. AIT n. 4994/2024), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana e preso atto delle caratteristiche del progetto in esame descritte nella "Relazione generale" e nello "Studio preliminare ambientale", dell'ubicazione degli interventi di progetto come rappresentati nella "Planimetria generale" e delle fasi di cantiere descritte nella "Relazione sulla gestione delle materie", elaborati prodotti a corredo dell'istanza in oggetto, in relazione a quanto indicato nel "Database Infrastrutture del S.I.I. GeoNetSic" (v. Allegato\_1) si riportano le seguenti valutazioni:

- possibile interferenza con l'infrastruttura a rete del servizio pubblico di acquedotto in località C. Belvedere, in prossimità dell'intersezione di progetto con la S.S. n.65;
- possibili interferenze con l'infrastruttura a rete del servizio pubblico di acquedotto in località Fondaccio;
- possibile interferenza con l'infrastruttura a rete del servizio pubblico di fognatura in località C. Noci, in prossimità dell'intersezione di progetto con la S.P. n.129.

Si chiede pertanto al Proponente di verificarne puntualmente le suddette possibili interferenze con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, e condividerne le eventuali necessarie soluzioni risolutive

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si evidenzia come le opere in progetto non ricadano nelle suddette zone; si informa inoltre che tali perimetrazioni sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.


Il Responsabile del Servizio  
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma  
Ing. Lorenzo Maresca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Pagina 1 di 2

**ALLEGATO 1**

**CARTA DELLE POSSIBILI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE A RETE DEL S.I.I.**




reti

— FOGNATURA

— ACQUEDOTTO

— Opera in progetto (si informa che il tracciato riportato è puramente indicativo)



#### **Publiacqua S.p.A**

*Sede legale e Amministrativa*  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.688903– Fax 055.6862495

*Uffici Commerciali*  
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato  
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia  
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno  
P. le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.  
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487  
R.E.A. 514782

*Posta elettronica certificata*  
[protocollo@cert.publiacqua.it](mailto:protocollo@cert.publiacqua.it)

*Spett.le*  
**Regione Toscana**  
*Direzione Tutela dell’Ambiente  
ed Energia*  
[regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)  
*(trasmissione pec)*

*Spett.le*  
**Autorità Idrica Toscana**  
[protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it)  
*(trasmissione pec)*

Oggetto: A/2024/20881. [ID: 10473] Art. 19 del Dlgs. 152/2006 – Espressione di Regione Toscana nell’ambito del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale relativo al Progetto definitivo “Realizzazione della Variante alla S.S. 65 della Futa da parte di soggetto privato ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 50/2016. Valorizzazione della Villa Medicea di Cafaggiolo”. Proponente: ANAS Spa. Richiesta di contributi tecnici istruttori.; (Prog. 2012\_032).

In riferimento alla richiesta in oggetto, registrata al n. 20881 del protocollo aziendale, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi con la presente si comunica quanto segue.

Publiacqua valuta positivamente la variante alla S.S. 66 della Futa, riscontrando che il suo spostamento è finalizzato alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo della tenuta Medicea di Cafaggiolo e per sostenere tale sviluppo occorre collegare i sistemi idrici presenti realizzando, con onere economico a carico del soggetto proponente, l'estensione della rete idrica con posa di nuova condotta di idoneo diametro come indicato nello schema planimetrico allegato.

La progettazione, la realizzazione e la direzione lavori delle opere suddette può essere eseguita:

- a cura ed onere del soggetto proponente precisando che la progettazione dovrà essere conforme alle specifiche tecniche allegate alla presente e successivamente sottoposta all’approvazione di Publiacqua S.p.A.;
- a cura del Gestore con oneri a completo carico del soggetto proponente.

In entrambi i casi la realizzazione delle opere sarà regolamentata da apposita Convenzione e il trasferimento delle stesse sarà formalizzato come disposto dall'art.19 e seguenti del Disciplinare Tecnico dell'Autorità Idrica Toscana, approvato con Delibera Assembleare AIT n. 3/2019.

Nel caso di estensioni, come quella in oggetto, i lavori possono essere eseguiti direttamente dal soggetto proponente rispettando le procedure che saranno specificate nell'apposita convenzione.

Si precisa che nel primo caso sono di competenza esclusiva di Publiacqua S.p.A., con oneri a carico del soggetto proponente, le seguenti attività: alta sorveglianza sulle opere; assistenza al collaudo di tenuta idraulica; bonifica delle condotte; analisi di potabilità dell'acqua ed esecuzione dei lavori di collegamento delle reti realizzate dal proponente con le reti già in esercizio.

Per il prosieguo della pratica e per la redazione del preventivo delle opere da porre a carico del soggetto proponente ci dovrà essere preliminarmente presentato il progetto esecutivo predisposto secondo l'elenco Elaborati di Progetto in allegato.

La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto ha validità 180 giorni.

Alle condizioni e prescrizioni sopra indicate si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in oggetto.

Premesso quanto sopra rimaniamo in attesa di comunicazione in merito alle scelte del soggetto proponente e per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri 055-2004821, 335-5988915 (*geom. A. Ferraioli*) e 338-6774425 (*geom. S. Vannetti*).

Distinti saluti

**Publiacqua S.p.A.**  
Gestione Operativa  
Il Responsabile  
(*ing. Cristiano Agostini*)

📎 *Allegati:*  
- *Planimetria schematica rete idrica;*  
- *Elenco Elaborati di Progetto;*  
- *Disciplinare opere idriche.*